

3. MAR. 1999 13:37

BANCA PROFILO 02 58310371

MONTE TITOLI S.R.A.

NR. 4333

P. 2

011614 03.03.99

TELEX IN ARRIVO

Regolamento del prestito obbligazionario di Euro 200 Milioni

"REPUBBLICA ELLENICA TF 5% 1999/2019"

(Cod. ISIN IT0006527532)

**Art. 1 Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei titoli**

Il prestito obbligazionario "Repubblica Ellenica TF 5% 1999/2019" è emesso dalla Repubblica Ellenica (di seguito l'"Emittente") in un importo di nominali Euro 200 Milioni, suddiviso 200.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di mille Euro ciascuna, in taglio non frazionabile (le "Obbligazioni"). Alla data d'emissione l'Emittente procederà all'accantonamento dell'intero prestito obbligazionario presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.

**Art. 2 Prezzo e data di emissione**

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di 1.000 Euro per ogni Obbligazione, il 11 marzo 1999.

**Art. 3 Durata**

Il prestito obbligazionario ha durata di 20 anni e scadrà pertanto il 11 marzo 2019.

**Art. 4 Interessi**

Dalla data di emissione le Obbligazioni fruttano, sul valore nominale, interessi calcolati con riferimento ai giorni effettivamente trascorsi rispetto al numero dei giorni effettivi dell'anno (ACT/ACT ISMA Basis) conteggiati sul valore nominale e pagabili in cedole annuali lorde posticipate rispettivamente l'11 marzo di ciascun anno. Ciascuna cedola frutterà un interesse pari al 5% annuo lordo.

**Art. 5 Rimborsamento a scadenza**

Il prestito sarà rimborsato in un'unica soluzione l'11 marzo 2019 al valore nominale di 1.000 Euro per ogni Obbligazione senza alcuna deduzione per spese.

Non è prevista per l'emittente la facoltà di rimborso anticipato del prestito.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla data stabilita per il rimborso.

**Art. 6 Termini di Prescrizione**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole, e per quanto riguarda il capitale decorsi 10 anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

**Art. 7 Servizio Titoli**

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale avrà luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A..

**Art. 8 Regime Fiscale**

Il regime tributario di diritto italiano applicabile alle Obbligazioni di cui al presente prestito è il seguente.

Redditi di capitale: gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alla disciplina fiscale di cui all'art. 26 terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 29 Settembre 1973 e successive modifiche.

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante

cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (art. 81 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 461/97), sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12.50%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 461/97 e secondo il regime ordinario di cui all'art. 5 (regime della dichiarazione) e del regime opzionale di cui agli art. 6 (risparmio amministrato) e art. 7 (risparmio gestito) del medesimo decreto legislativo.

Il regime tributario della Repubblica Ellenica prevede che gli interessi (come definiti dalla normativa applicabile della Repubblica Ellenica) corrisposti su Obbligazioni emesse all'estero dalla Repubblica Ellenica e possedute da un soggetto non residente c/o non avente con quest'ultima un rapporto di diretta connessione sono esenti da ogni forma di imposizione da parte della Repubblica Ellenica.

I possessori delle Obbligazioni non sono soggetti ad alcuna imposizione da parte della Repubblica Ellenica sulle plusvalenze realizzate mediante cessione ovvero rimborso di dette Obbligazioni.

Qualora la legge della Repubblica Ellenica dovesse imporre una ritenuta o deduzione di, o in acconto di, tributi di qualunque natura imposti dalla legge della Repubblica Ellenica o da disposizioni emanate da altre autorità della Repubblica Ellenica aventi potestà impositiva, l'ammontare dovuto all'obbligazionista dall'Emittente in riferimento al quale tale ritenuta o deduzione dovrà obbligatoriamente effettuarsi verrà incrementato in misura tale per cui, una volta effettuata tale ritenuta o deduzione, l'importo netto ricevuto dal possessore delle Obbligazioni sia uguale a quello che avrebbe ricevuto, con riferimento ai medesimi titoli obbligazionari, nel caso in cui nessuna ritenuta o deduzione fosse stata applicata.

**Art. 9 Quotazione**

Verrà richiesta la quotazione delle Obbligazioni sul Sistema Telematico delle Borse Valori Italiane

**Art. 10 Varie**

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti, verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente prestito obbligazionario maturasse un giorno non lavorativo TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System), lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti.

Il regolamento del presente prestito obbligazionario è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia fra gli obbligazionisti e l'Emittente l'autorità giudiziaria di Milano rimane l'unica competente senza che sia ammessa deroga alcuna. Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

8/3/99